

CONCLUSIONI

Di fronte al cambiamento delle direzioni dello sviluppo economico, oggi frenate da una crisi possente, ed a seguito dell'invecchiamento della popolazione e della forza lavoro, le società a capitalismo avanzato si pongono sempre più spesso obiettivi di razionamento della spesa sociale. La previdenza sociale, essendo una delle spese maggiori di questo comparto, rimane uno dei campi in cui è maggiore l'attenzione. Procrastinare l'età pensionabile è sempre stato uno dei volani principali su cui direzionare le riforme delle pensioni in questi ultimi 20 anni. La legge sui lavori usuranti trova significato in questo ambito di metamorfosi delle politiche pensionistiche. Lo scopo del legislatore è quello di trovare un meccanismo che riesca a compensare l'aumento dell'età pensionabile con l'impossibilità di una permanenza al lavoro per alcune mansioni. L'effetto ricercato è quello di una equa compensazione degli anni di pensione e quindi degli anni di vita rimasti a ogni lavoratore. Il cambiamento è grande se si pensa che fino ad allora la legge tutelava in tal senso solo sparute mansioni in chiave di incolumità degli utenti (trasporto aereo, ferroviario, navale, ecc...), mentre altre poche tutele erano confinate ai singoli contratti nazionali. L'innovazione sostanziale sta soprattutto nell'aver introdotto, per la prima volta in tema previdenziale, una differenza oggettiva fra lavori, oltre la classica differenza soggettiva fra singoli lavoratori (contribuzione, anzianità, ecc...)²⁵. Il chiaro assunto di partenza è dunque la diversità fra lavori, non solo in termini di fatica e di continuità nelle capacità di lavoro, ma soprattutto in termini di speranza di vita differente. Questo tipo di differenziazione presenta, in termini concettuali, una visione potenzialmente diversa ed innovativa di approccio alla questione previdenziale, anche oltre la legge stessa.

Questa è la chiave di lettura che ha spinto ad addentrarsi in questo tema di studio. Di conseguenza molte sono state le difficoltà nel ricercare nella pubblicistica corrente lavori che possano dare un quadro complessivo sul tema dei lavori usuranti. Come si nota dai capitoli di questa tesi, gli studi riguardanti l'argomento

²⁵ Si tralasciano naturalmente le differenziazioni esistenti per alcuni impieghi pubblici come ad esempio le forze di polizia, esercito, carabinieri, che nascono da altre necessità.

della legge sui lavori usuranti non sono molti, quelli esistenti sono a volte parziali ed ogni aspetto viene circoscritto al settore disciplinare di competenza.

La necessità principale è stata dunque quella di mettere in relazione i diversi aspetti del concetto di usura da lavoro (e la differenza di aspettativa di vita come effetto), lasciando aperto il campo alle possibili considerazioni applicative che tale argomento potrebbe trainare a sé. Un aiuto importante è giunto dalla lettura degli atti della Commissione tecnico-scientifica, utili per capire l'evoluzione concettuale della legge, e dall'uso del Whip (Work Histories Italian Panel) in modo da poter testare per la prima volta gli effetti reali dei requisiti di accesso e andando oltre la stima dei possibili beneficiari.

Il significato di usura dato dalla legge appare subito molto generico: bisogna interrogarsi sul legame che intercorre tra usura da lavoro e riduzione delle aspettative di vita. Il passo successivo potrebbe essere quello di capire come tale riduzione sia presente in determinate mansioni tabellate e non per altre.

La ricostruzione concettuale del significato di usura da lavoro ha imposto una ricerca in ambito interdisciplinare, aprendo dunque sia alla medicina legale e a quella del lavoro sia all'epidemiologia, per poter capire rispettivamente la genesi del concetto e il suo funzionamento, cosa è e come si distribuisce oggi un differenziale di aspettativa di vita fra le professioni. Ricercare il significato del concetto di usura ha portato a confermare la sua indeterminatezza e l'uso non proprio calzante che il legislatore ha derivato nella legge. L'usura da lavoro è una nozione mutuata dalla valutazione dell'invalidità pensionistica. L'usura è stimabile con un criterio probabilistico a livello soggettivo, poiché contribuisce a misurare la differenza fra una usura fisiologica e una usura patologica causata dall'attività lavorativa. L'usura si può soltanto ricondurre alla menomazione della capacità di lavoro, quindi un lavoro non può dirsi usurante di per sé, ma deve sempre fare riferimento al soggetto considerato. Con questo si intende dire non tanto che non esistano lavori usuranti, ma che la quantificazione dell'usura cambia da soggetto a soggetto e quindi anche da lavoro a lavoro. Questo risulta un primo nodo problematico. Infatti la legge, ponendosi su un piano collettivo di constatazione dell'usura per platee di mansioni, forza di fatto un concetto in

maniera differente da quello correntemente in uso, collocandolo in un ambito non del tutto compiuto. Una difficoltà sostanziale viene dunque dal dover individuare mansioni usuranti a prescindere dal rapporto univoco con il singolo lavoratore. Qualsiasi lavoro contiene un elemento di usura. Al fine di restringere la platea il legislatore ha inizialmente delineato le attività beneficiare a quelle per cui non si possono prevenire i fattori usuranti e, attraverso il DM del 1999, ha delineato in maniera più specifica i criteri con cui selezionare le mansioni con una usura particolare. Qui emerge un altro nodo problematico. Il carattere di “non possibile prevenzione” è un concetto mutevole nel tempo visto il legame con l'evoluzione della medicina e delle applicazioni tecnologiche che si rinnovano costantemente. È anche esso un fattore di difficile misurazione se allargato a platee di mansioni e non alla singola postazione di lavoro. Riguardo alla lista dei criteri con cui individuare le attività particolarmente usuranti, sono emerse delle critiche sulla loro capacità di poter comprendere le nuove patologie legate all'emergere e all'intensificarsi di mansioni legate al settore terziario o più in generale alle trasformazioni del tessuto produttivo.

Continuando ad indagare il concetto di usura si nota come la forma funzionale della relazione fra usura e lavoratore usurato assuma un carattere iperbolico. L'usura è un processo progressivo e costante che può comportare nel tempo soglie di “non ritorno” per il recupero fisico, fino a cagionare una menomazione permanente. Il processo di usura è dunque un fattore progressivo di esaurimento delle funzioni organiche, che può comunque essere compensato da congrui periodi di ammortizzazione. Da questa constatazione emerge immediatamente un altro nodo problematico. La legge, fino al 2007, prevedeva un carattere proporzionale al lavoro riguardo l'assegnazione del beneficio; successivamente è stata mutata in uno anticipo fisso di 3 anni, giungendo, con l'attuale riforma pensionistica, a stilare addirittura una tabella di età in uscita. Si può affermare quindi che l'attuale criterio di assegnazione entri in contraddizione con il processo di usura che avviene realmente a carico del lavoratore. Bisognerebbe quantomeno ritornare ad un livello di proporzionalità del beneficio. Inoltre tale forma funzionale dell'usura, entra in contraddizione anche con i requisiti

oggettivi imposti dalla legge per l'accesso al beneficio. Infatti attualmente si accede al beneficio con 7 anni di lavoro negli ultimi 10, compreso l'ultimo anno, ed è uguale per tutte le lavorazioni inserite nella tabella. Non si comprende quale sia il criterio medico per il quale sia stata fatta tale scelta, quale inerenza abbia con la relazione funzionale dell'usura.

Su questo aspetto particolare dei requisiti oggettivi di ingresso al beneficio si è ulteriormente concentrata l'analisi empirica svolta nel capitolo 3. Attraverso un'analisi su un campione longitudinale di lavoratori usurati in linea catena dal 1987 al 2004, studiato attraverso il Whip, emerge chiaramente che soltanto il 25% dei lavoratori aventi diritto accede al beneficio. Quasi un quarto dei lavoratori rimane escluso proprio per l'impossibilità di mantenere la propria carriera lavorativa entro l'ultimo anno di attività. L'uso improprio dell'istituto della mobilità lavorativa - non conteggiabile al fine del requisito - risulta una delle limitazioni maggiori per l'accesso alla legge sui lavori usuranti. Pur ammettendo gli anni di mobilità lavorativa ancora il 50% degli aventi diritto non rientrerebbe nel beneficio. Con i parametri di legge sanciti prima del 2007 (1 anno minimo di lavoro usurante), poteva invece potenzialmente accedere la quasi totalità dei lavoratori aventi diritto, anche chi attraversa la mansione di linea catena in maniera intermittente come i giovani lavoratori o spezzata come le donne.

Si può dunque affermare, da come potrebbe apparentemente sembrare, che la legge non tutela nel migliore dei modi neanche quei lavoratori che dovrebbe tutelare. Le maglie della legge purtroppo contengono parametri così stringenti da vanificare lo spirito stesso della normativa. Motivazioni riconducibili a scelte di carattere economico, sono le uniche ipotesi che possono supportare una tale illogicità applicativa della legge.

A questo si aggiunge, sempre dal 2007, anche l'esclusione dei lavoratori autonomi dalla possibilità di accedere al beneficio, penalizzando ulteriormente categorie in cui la presenza del lavoro autonomo è consistente come ad esempio gli autisti.

Limitando il giudizio ai meccanismi della legge stessa, si nota dunque come

l'attuale normativa sui lavori usuranti dovrebbe essere quantomeno riformata ed adattata ai reali meccanismi di funzionamento del sistema produttivo.

I nodi problematici fin qui illustrati spingono a riflessioni più organiche sulla legge. Emerge con chiarezza che l'usura risulta ancora oggi non perfettamente quantificabile, se concepita come meccanismo previsionale di tipologie di lavoro. Un concetto in via di definizione per quanto riguarda l'approccio medico che ha visto fino ad ora l'usura sotto un aspetto soggettivo, ma anche in via di perenne mutazione a causa dei cambiamenti tecnologici sia per quanto riguarda la capacità di prevenzione sia per quanto riguarda la struttura produttiva stessa.

Si può dunque affermare che, a fronte di un concetto ancora in via di "irrobustimento" e in continua trasformazione, il legislatore dovrebbe mantenere costantemente aperto, tutelandone l'autonomia, il lavoro di una Commissione tecnico-scientifica (o di un osservatorio sui lavori usuranti). La tabella contenente le mansioni delineate dal legislatore deve per logica concettuale essere sempre monitorata, aggiornata e rivista. Nel tempo alcune mansioni potrebbero uscirne, altre invece essere inserite. Attualmente si può affermare che non è stato totalmente vagliato l'arco di mansioni che potrebbero far parte della tabella. Infatti la Commissione tecnico-scientifica nel 2000 propose una metodologia di studio delle singole mansioni di lavoro attraverso un "indice di usura". Una metodologia basata sui criteri sopra ricordati e regolati dal DM del 1999. Tale indice poteva prefigurare un avviamento di un monitoraggio su larga scala delle potenziali mansioni usuranti, in modo da avere una tabella ben definita. Inoltre tale studio ha avuto bisogno di tempi di incubazione, fra limiti e sperimentazioni, che avrebbero potuto portare ad un trattamento più egualitario nella concessione del beneficio e una spirale virtuosa sia per il controllo dei rischi sulla salute dei lavoratori, sia per il sistema previdenziale.

Degli studi della Commissione però, non rimane traccia a partire dalla Legge 247/2007 in poi. Quella legge, seppur allargando il beneficio ad altre tre tipologie di mansioni, apre complessivamente una spirale peggiorativa nell'approccio al problema. Oltre a guastare i meccanismi di usufruzione del beneficio come visto sopra, tronca le possibilità di aggiornamento della tabella congelando le

possibilità di espansione della tutela, viziandone la logica di fondo che i legislatori a seguire si porteranno appresso. Si ricorda a tal proposito che il percorso legislativo ha sempre concepito un forte livello concertativo per la designazione delle mansioni. La Commissione tecnico-scientifica è stata il tavolo di discussione in cui avveniva il confronto coadiuvato da tecnici e studiosi di discipline inerenti. Aver estromesso il carattere scientifico, permanente ed autonomo, dal dibattito fra le parti sociali, ha relegato la scelta delle mansioni alla sola negoziazione fra le parti. Il problema che si vuole sottolineare è quello della mancanza di una solida direzione nelle scelte negoziali; si rischia di provocare nel tempo inclusioni o esclusioni nella categoria di mansione usurante tali da inficiare le misure di protezione e prevenzione della salute dei lavoratori, o favorire spinte corporative (imprenditoriali o sindacali) verso eccessive e improprie dilatazioni o restrizioni del riconoscimento sulla sola base dei rapporti di forza.

La mancanza di una direzione “super-partes” ha contribuito - senza esserne stato naturalmente l'unico elemento - al naufragio della concertazione e l'emersione del solo carattere discrezionale dei legislatori successivi al 2007. I risultati conseguenti sono stati ad esempio l'aggancio delle età di uscita per i lavoratori usurati all'aumento della speranza di vita, il peggioramento dei requisiti di accesso e al blocco “di fatto” della tabella delle mansioni beneficiarie, il tutto senza che mai una Commissione tecnico-scientifica si riunisse.

Il contenimento dei costi è stato un altro elemento importante di frizione al processo: il dibattito fra le parti sociali (ma anche quello in Commissione) si è mosso nei vincoli sempre più stretti della spesa dedicata. Questa considerazione non la si trova naturalmente in atti e documenti ufficiali, ma è frutto di considerazioni intercorse durante due interviste con dei testimoni privilegiati, protagonisti della fase dei lavori della Commissione tecnico-scientifica: l'ex Ministro Cesare Salvi e il medico legale Dott. Marco Bottazzi (in rappresentanza della Cgil presso la Commissione). I pareri dei due intervistati concordando nell'addebitare alla problematica della sostenibilità finanziaria della legge, uno sviamento da quello che sarebbe stato il corretto evolvere della designazione

delle mansioni, se si sarebbe ben tenuto conto del lavoro della Commissione.

Questa tenaglia che vede, da una parte la mancanza di riferimenti scientifici costanti e dall'altra il contenimento dei costi, ha di fatto depotenziato la legge, facendone una normativa di nicchia da esibire a volte in maniera propagandistica come bilanciamento al costante aumento dell'età pensionabile.

Dunque per poter riformare ed aggiornare la legge bisogna necessariamente avviare a monte un processo di “sblocco” legislativo, tramite il riassetto di meccanismi virtuosi, partecipativi ed economici.

Un nuovo percorso sul problema dell'usura da lavoro non può d'altronde fare a meno di affrontare le problematiche inerenti il concetto stesso di usura e confrontarsi con l'attuale conformazione del sistema produttivo, del mercato del lavoro e previdenziale. Un nodo concettuale fondamentale dell'usura è il suo rapporto con la prevenzione. Come visto sopra, l'usura è un processo lento e continuo, i suoi effetti possono sempre essere recuperati a meno che non si superino delle soglie patologiche - diverse fra singoli individui - tali da compromettere irrimediabilmente la capacità di lavoro. La leva del tempo sembra essere quella da manovrare principalmente, a seconda dei vari aspetti e delle politiche che si vogliono considerare in aggiunta al solo prepensionamento. L'usura può dunque essere sempre di per sé prevenuta, d'altronde il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro prevede misure di inidoneità al lavoro se si prefigurano pericoli per la salute.

Se non si possono attuare misure di prevenzione per alcune lavorazioni, allora perché ammettere per legge che verso tali lavoratori l'unico destino possibile è quello di una aspettativa di vita inferiore? Questa è una contraddizione profonda del legislatore, ma anche del sistema produttivo. Per tali lavorazioni bisogna dunque attuare misure e politiche radicali di cambiamento, tali da accorciare notevolmente l'esposizione all'usura per poter permettere un recupero consono. L'evoluzione tecnologica e le radicali innovazioni in tema di tutela della salute e sicurezza del lavoro, portano ad escludere la possibilità che una occupazione sia irrimediabilmente morbigena o quantomeno è possibile attenuarne e di molto il danno. È chiaro dunque che in questa prospettiva la sola legge sui lavori usuranti

è di per se limitante e bisognerebbe agire attraverso un complesso di politiche multi-settoriali. Questa legge d'altronde fotografa e prende atto di quello che è successo fino al momento in cui è stata concepita nelle carriere lavorative già purtroppo compromesse. Il problema si pone sullo stallo di un sistema di politiche che continua a prendere in considerazione un complesso di condizioni senza variarlo. Qui si può solo delineare un approccio di politiche differenti che dovrebbero agire in maniera simultanea. Da un lato un sistema di politiche che puntino ad un riassetto organizzativo e produttivo per alcuni settori e mansioni; dall'altro misure che prendano in considerazione le “politiche di attivazione” in ottica di sistemi complementari (o sostitutivi) al prepensionamento classicamente inteso, politiche che non siano incentrate soltanto sulla riduzione della spesa previdenziale.

Misure di ordine organizzativo sono oggi di più facile applicazione in alcuni settori, in cui la flessibilità organizzativa e la qualità sono diventate caratteristiche dirimenti per reggere la competizione internazionale. Bisogna sfatare il mito che vede come un costo senza ritorno per l'impresa misure di riduzione dei tempi di lavoro e di riassetto organizzativo, misure di sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle carriere dei lavoratori anziani, misure di investimento in tecnologia di nuova generazione. I costi legati al mantenimento di condizioni di lavoro usuranti sono anch'essi di portata non indifferente in termini di costi per mancata produzione (malattie, infortuni, assenze, invalidità).

D'altronde, il sistema produttivo risponde già da solo ai problemi dell'usura e della compatibilità lavorativa, ma lo fa servendosi in modo inadeguato di misure nate per altre ragioni (mobilità, cassa integrazione, prepensionamenti), con costi che ricadono sul sistema di welfare collettivo.

Come si accennava in precedenza bisogna agire anche attraverso un concerto di politiche di welfare attive, oltre a mantenere quella passiva del prepensionamento. Molte categorie di lavoratori sono ancora potenziali candidate a far parte della tabella prevista dalla legge (ad esempio molte mansioni della categoria edile), dunque per poter rendere sostenibili i costi previsti dalla stessa bisogna pensare anche ad includere altre politiche di welfare. Quelle di welfare

attivo oltretutto sono maggiormente rispondenti al concetto di usura che conosciamo in medicina, perché potrebbero favorire facilmente la fuoriuscita in maniera flessibile da un intrappolamento in una mansione usurante, specialmente in età avanzata. Dunque le politiche che rientrano nell'ambito dell'attivazione a cui riferirsi potrebbero essere quelle del work ability, dell'age management, della riqualificazione professionale e rilancio del know how del singolo lavoratore, della mobilità fra lavori diversi. L'age management, ad esempio, guarda alla gestione del lavoro rimodulandola in base al corso della vita e delle risorse, al momento in cui i cambiamenti sono causati dal processo di invecchiamento. I giovani necessitano di una gestione che supporti e migliori la loro situazione, mentre i più anziani hanno bisogno di altre soluzioni per mantenere la loro capacità di lavoro.

Si impone a questo punto un ulteriore allargamento concettuale e strategico, perché non si può evitare di considerare il problema nell'ambito del quadro più generale dell'invecchiamento della forza lavoro per cause demografiche. Emerge con evidenza la difficoltà del mantenimento in attività di forza lavoro sempre più anziana, aspetto catalizzato dall'aumento dell'età pensionabile e dall'aggancio alla speranza di vita delle ultime riforme. Non tutte le categorie possono sostenere una permanenza prolungata sul posto di lavoro, specialmente quando esso sia pensato per una popolazione giovane in grado di mantenere determinati ritmi, carichi di lavoro, attitudini e propensioni. Complessivamente bisognerebbe porre accanto al problema dell'usura, anche quello della "compatibilità lavorativa" di alcuni lavori in relazione ad un'età avanzata, che comportano una inadattabilità ad un lavoro con relative difficoltà fisiche e psichiche per chi le continua a compiere per lungo tempo, solo per fare qualche esempio: la maestra, il macchinista, l'addetto alle pulizie, l'assistente domiciliare, ecc... La legge sui lavori usuranti diventa dunque ancora più insufficiente a dare una risposta a questo problema se non la si recepisce - insieme ad altre leggi e misure - in un'ottica d'insieme, vista la complessità politica (ovvero economica, medica, previdenziale, sociologica, ecc...) del tema.

L'aumento dell'età pensionabile, l'invecchiamento della forza lavoro e il

conseguente mantenimento al lavoro di fette sempre più consistenti di lavoratori, deve far riflettere maggiormente sulle diverse aspettative di vita fra professioni. La salvaguardia di aspettative di vita differenti è connaturata alla “ratio legis” della normativa sui lavori usuranti, ma come si è appena ricordato la permanenza al lavoro potrebbe solo far accelerare esponenzialmente, con lo scorrere del tempo, tali differenze fra professioni. Studi di epidemiologia non aiutano soltanto a stimare alcuni effetti dell'usura da lavoro, nel tempo e per interi settori di lavoratori, ma contemporaneamente ad avere uno sguardo diverso per la complessità delle politiche pensionistiche, grazie allo studio sulle aspettative di vita. L'esistenza delle disuguaglianze nella salute è patrimonio della comunità scientifica sin dall'800, quello che di originale comincia a divulgarsi in Italia, è la disponibilità di dati con cui monitorare le differenze sociali nell'ambito della salute, sotto varie dimensioni. Studi longitudinali su base individuale di questo tipo sono già proprietà delle comunità scientifiche (e dei legislatori) di alcuni paesi europei e degli Stati Uniti. Due sono i modelli di studio preponderanti: il “Decennial Supplement” e il “record-linkage” fra fonti diverse. In Italia, purtroppo, esistono diverse fonti istituzionali contenenti dati simili (Istat, Inps, Inail e fonti a livello regionale) che non dialogano fra loro in maniera organica e continuativa. Un'indagine su fonti solide può rivelarsi di cruciale importanza per gli specialisti, legislatori e policy makers, che si occupano di politica previdenziale e pensionistica.

Come visto nel capitolo 1, tutti gli studi dimostrano una differenza di aspettative di vita fino a quattro anni tra le professioni ai due estremi nella scala sociale. Tra gli occupati, le persone di classe operaia muoiono prima dei dirigenti; tra gli operai, gli addetti ai servizi non qualificati presentano un profilo di mortalità ancora più sfavorevole.

Gran parte delle disuguaglianze di mortalità sono riferibili sia agli svantaggi nell'utilizzo di diverse risorse materiali e culturali che separano le classi occupazionali e le loro carriere di vita (buone proxy risultano istruzione e reddito), sia alle caratteristiche sociali del lavoro che si svolge, ai vincoli posti da questo allo svolgimento di attività sociali ricreative e alla struttura sociale che

esso promuove.

Quello che dimostra questo approccio è che gli studi sulla mortalità generale, nell'ottica della disuguaglianza della salute, mutano la lettura della "variabile professione". Se negli studi specifici legati alla mortalità per singole cause, la professione rappresenta la variabile della singola mansione, nell'ambito dell'analisi della disuguaglianza di salute complessiva, la professione va inquadrata nel contesto più ampio e moderno di classe sociale, come indicatore di essa.

Tali evidenze empiriche sulle disuguaglianze nell'aspettativa di vita, non possono che portare a riflettere sull'aumento dell'età pensionabile nel contesto del sistema pensionistico italiano. Per sostenere la necessità dell'innalzamento dell'età pensionabile, si considerano solitamente i fattori determinanti di tipo demografico (età, genere e coorte), ma non se ne analizza approfonditamente la distribuzione interna. Questo comporta un'applicazione dei coefficienti di trasformazione del valore medio della speranza di vita, a gruppi professionali che fruiscono del beneficio pensionistico per un numero di anni inferiore alla media, producendo una perdita di beneficio pensionistico a favore di gruppi più avvantaggiati. Sarebbe auspicabile poter introdurre invece un limite di età pensionabile ad assetto variabile, in funzione di un indicatore misurabile della speranza di vita. Inoltre, un'applicazione asettica del calcolo della speranza di vita penalizza oltremodo la legge sui lavori usuranti, minandone la logica stessa di salvaguardia degli esposti. Questo, sia perché il beneficio dal 2007 è consistito in uno sconto fisso di 3 anni, a fronte di un aumento dell'età pensionabile, sia perché dal 2011, anche l'età d'uscita per i lavoratori usurati viene agganciata all'aumento automatico dei coefficienti della speranza di vita.

Se è vero che il nocciolo centrale dell'usura da lavoro è sempre stato la perdita di aspettativa di vita, non significa che essa dovrebbe aumentare allo stesso modo sia per i lavoratori usurati, che per quelli che non lo sono. Avere una speranza di vita maggiore non può automaticamente tradursi nell'obbligo di lavorare di più, a parità di condizioni usuranti. La speranza di vita non muta in maniera lineare per ogni singolo lavoratore, a maggior ragione nei lavori usuranti. L'aspetto originale

del meccanismo dell'adeguamento alla speranza di vita è quello di presentare effetti ripetitivi nel tempo, producendo potenzialmente un aumento perenne dell'età pensionabile. Questo si traduce in una permanenza del lavoratore in alcune attività per livelli sempre maggiori di età, a parità di condizioni di lavoro, sociali e di prestanza fisica, che invece peggiorano nel tempo diversamente dalla media dei lavoratori. Si perde, sempre più nel tempo, quale sia il reale livello di tutela per i lavoratori usurati.

Come visto fin qui, lavoro e salute sono legati da una relazione complessa, che non sempre viene presa in considerazione in maniera adeguata. Quando si pensa a tale relazione ci si limita spesso a considerarla nella materialità immediata degli infortuni o delle malattie professionali, demandando il problema agli esperti della materia e alle norme di salute e sicurezza. Quello che invece emerge da un'attenta analisi è il campo di relazioni indirette che il lavoro porta con sé e che segnano la salute e quindi la vita degli individui. Discutere di lavoro usurante avendo una visione complessiva del problema - per come si è tentato di presentare in questo studio - porta inevitabilmente ad affrontare da un lato la problematica degli effetti dell'aumento dell'età pensionabile e le relative politiche previdenziali connesse, dall'altro le attuali condizioni organizzative del lavoro. Il pensiero e le logiche dell'attuale "azione riformatrice" in campo previdenziale risulta di fatto parziale, a lungo andare potrebbe soltanto peggiorare la condizione dei lavoratori, del sistema produttivo e del mercato del lavoro con possibili ripercussioni sempre più rilevanti. Quale che siano le probabili tendenze future, bisogna di certo fare attenzione a non indulgere sulle suggestioni di un "rischio accettabile", intendendo per rischio non solo quello sul lavoro, ma anche quello in campo economico, sociale ed ambientale.